OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Luglio - agosto 2026

Luglio - agosto 2026

I principali aggiornamenti in materia di 231 degli scorsi mesi.

Infortuni sul lavoro: l'imprudenza del dipendente non esclude sempre la responsabilità del Datore di Lavoro

La Cassazione torna sul rapporto tra condotta imprudente del lavoratore e responsabilità datoriale in materia di sicurezza. Quando l'infortunio si collega a carenze organizzative, formative o manutentive, il comportamento del dipendente non basta, da solo, a interrompere il nesso causale e la responsabilità del Datore di Lavoro.

***La sicurezza sul lavoro non si misura soltanto sulla carta**. È questo, in sintesi, il messaggio che emerge dal consolidato orientamento della Cassazione penale in tema di infortuni: **l'eventuale imprudenza del lavoratore non è sufficiente a escludere la responsabilità del Datore di Lavoro quando il sistema di prevenzione aziendale presenti criticità direttamente collegate all'evento lesivo**.*

Le norme antinfortunistiche, infatti, hanno anche la funzione di proteggere il lavoratore da comportamenti imprudenti o non corretti che possano svilupparsi nella pratica quotidiana. Proprio per questo, il Datore di Lavoro è chiamato non solo a predisporre regole e procedure, ma anche a impedire che si consolidino prassi operative pericolose.

Una lavoratrice infortunata durante l'uso di un macchinario

La vicenda giudiziale trae origine dalla condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani e confermata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di un Datore di Lavoro, ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose gravissime cagionate a una dipendente in violazione della normativa antinfortunistica.

Secondo quanto contestato, il sistema di prevenzione aziendale presentava diverse carenze rilevanti:

- mancata indicazione, nel Documento di Valutazione dei Rischi, delle procedure di sicurezza per l'utilizzo dei macchinari;
- assenza di adeguata manutenzione sui macchinari;
- mancanza di formazione e addestramento specifici per l'uso delle attrezzature presenti in azienda;
- omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale necessari.

Nel corso del giudizio era emerso che la lavoratrice avesse effettivamente seguito una procedura di pulizia del macchinario non corretta.

Tuttavia, tale condotta è stata ricondotta a un contesto organizzativo carente: formazione insufficiente, macchinari manomessi e dispositivi di sicurezza rimossi per velocizzare le lavorazioni.

Il principio affermato: il rischio resta nell'area di governo del Datore di Lavoro

Il punto centrale riguarda il rapporto tra la condotta del lavoratore, anche imprudente, e le violazioni imputabili al Datore di Lavoro. La Corte ha chiarito che il nesso causale non può dirsi interrotto quando l'infortunio si inserisce in un sistema di sicurezza caratterizzato da criticità evidenti e direttamente collegate all'evento.

In una simile prospettiva, la normativa prevenzionistica mira a proteggere il lavoratore anche dalle conseguenze della propria negligenza, purché si tratti di comportamenti prevedibili e rientranti nell'attività lavorativa.

Sul piano della cosiddetta causalità della colpa, le regole cautelari violate riguardavano proprio l'area di rischio che il Datore era tenuto a governare: organizzazione del lavoro, DVR coerente con le attività svolte, formazione, addestramento e vigilanza sull'esecuzione della prestazione.

Una conferma per imprese e Organismi di Vigilanza

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato: l'imprudenza del lavoratore non esonera il Datore di Lavoro quando le carenze del sistema di sicurezza aziendale abbiano concorso, in modo diretto, alla causazione dell'infortunio.

Il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta del lavoratore può interrompere il nesso causale solo quando sia del tutto eccentrica, imprevedibile e al di fuori dell'area di rischio governata dal Datore di Lavoro.

La decisione conferma inoltre che l'obbligo di prevenzione non si esaurisce nella predisposizione formale del DVR. Occorre che le procedure di sicurezza siano effettivamente declinate nelle diverse fasi della lavorazione, comprese quelle apparentemente accessorie, come la pulizia dei macchinari. A ciò devono accompagnarsi formazione, informazione, addestramento e vigilanza concreta.

Per le aziende questo significa che **oggi la prevenzione richiede un approccio sostanziale e sistemico**. Non basta disporre di documenti formalmente corretti; è necessario verificare che l'organizzazione della sicurezza funzioni nella quotidianità, attraverso procedure aggiornate, manutenzione dei macchinari, consegna dei DPI e adeguata gestione della formazione.

In questa prospettiva, anche il Modello 231 deve essere coerente con la concreta realtà aziendale e con i rischi effettivamente presenti. L'organigramma in materia di salute e sicurezza, le procedure interne, la gestione delle emergenze e i flussi informativi devono costituire parti integrate di un sistema realmente presidiato.

Il compito dell'Organismo di Vigilanza, di conseguenza, non può limitarsi a verifiche meramente formali sul contenuto del Modello 231.

È necessario estendere l'attenzione al funzionamento complessivo del sistema: procedure adottate, controlli su attrezzature e macchinari, scadenziari relativi ai DPI, gestione degli appalti e interazione con le funzioni aziendali competenti.

In altri termini, il passaggio richiesto è quello di superare le verifiche sul Modello 231 e effettuare **verifiche sul sistema 231 nel suo complesso**. In questo quadro, l'RSPP assume un ruolo centrale quale interlocutore diretto dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto quando le verifiche riguardano la concreta efficacia delle

misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda.

* * *

Tutela ambientale: attuazione in Italia della Direttiva UE 2024/1203

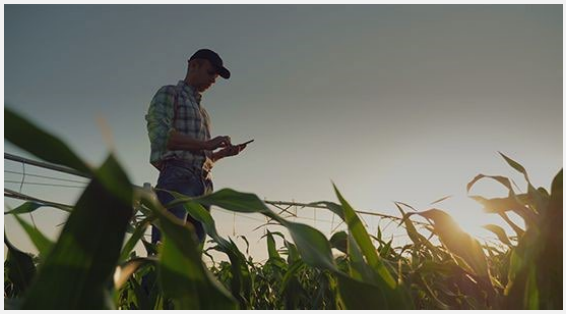

Il Decreto Legislativo del 21.04.26, n. 81, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.04.24 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE", è entrato in vigore il 2.06.26.

Il provvedimento introduce nuove fattispecie di reato, inasprisce le sanzioni e amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Tra le modifiche al Codice Penale di particolare importanza è la previsione di nuove circostanze aggravanti per il delitto di "Inquinamento ambientale", connesse a danni ad habitat protetti, ecosistemi di grandi dimensioni, effetti durevoli dell'inquinamento o esposizione delle persone ad un pericolo.

Sono stati inoltre introdotti i reati di "Commercio di prodotti inquinanti", "Produzione e commercio di sostanze ozono lesive" e di "Produzione e commercio di gas a effetto serra". Significativa anche la modifica dell'art. 256 D.Lgs. 152/06, che comporta un inasprimento delle sanzioni per la gestione non autorizzata dei rifiuti.

Il contributo è stato realizzato per la **Newsletter Norme & Tributi** del mese di giugno 2026 di **AHK Italien** dal Dipartimento Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa di Morri Rossetti & Franzosi. La **Newsletter Norme & Tributi di AHK Italien** relativa al mese di giugno 2026 è disponibile **qui**.

* * *

Tratta di persone e schiavitù: ampliato il catalogo dei reati 231

Nella giornata di ieri è entrato in vigore il Decreto Legislativo 12 giugno 2026, n. 115 che rafforza il quadro normativo in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani.

Il provvedimento interviene su più piani: da un lato aggiorna alcune disposizioni del Codice penale dedicate ai delitti contro la libertà individuale; dall'altro ***incide direttamente sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti attraverso l'inserimento di una nuova fattispecie nel catalogo dei reati presupposto***.

Le nuove forme di sfruttamento

Una delle principali novità riguarda l'ampliamento del campo di applicazione degli

articoli 600 e 601 del Codice penale, relativi rispettivamente ai delitti di ***riduzione o mantenimento in schiavitù*** e di ***tratta di persone,*** che **già** erano **inseriti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti** ma rispetto ai quali è ora ampliata la condotta penalmente sanzionata.

Il decreto include ora espressamente, tra le forme di sfruttamento penalmente rilevanti, la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, la maternità surrogata sfruttata, il matrimonio forzato, l'adozione illegale, il prelievo di organi e, più in generale, le attività illecite che comportano sfruttamento della vittima.

Il nuovo reato di approfittamento della vittima

Il D.Lgs. 115/2026 introduce inoltre nel Codice penale il nuovo articolo 601.1, rubricato ***Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta***.

La disposizione punisce chiunque sfrutti le prestazioni di una persona sapendo che essa è vittima dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, oppure di tratta di persone. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni, oltre alla multa da 500 a 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

Appare evidente che **la scelta normativa amplia il raggio della risposta penale, colpendo** non solo le condotte organizzative o gestionali della tratta, ma **anche l'utilizzo consapevole delle prestazioni rese dalla vittima**.

L'impatto sul D.Lgs. 231/2001

Sul fronte della responsabilità degli enti, la novità è rappresentata dall'intervento sull'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Il nuovo reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta viene inserito tra i reati presupposto, con conseguente esposizione dell'ente a sanzioni in caso di commissione del fatto nel suo interesse o vantaggio.

In particolare, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote. Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, applicabili per una durata non inferiore a sei mesi.

Quale incidenza per le imprese

Le modifiche introdotte dal decreto assumono rilievo anche in chiave preventiva. Nel dettaglio, l'ampliamento delle condotte rilevanti e l'ingresso del nuovo articolo 601.1 c.p. nel catalogo 231 richiedono alle imprese una **rinnovata attenzione nella valutazione dei rischi in contesti in cui possono emergere fenomeni di sfruttamento lungo la catena del valore, nei rapporti con fornitori, appaltatori, intermediari o partner commerciali.**

In tale prospettiva, l'aggiornamento dei Modelli 231, dei protocolli di controllo e delle procedure possono rappresentare uno strumento essenziale per intercettare e prevenire situazioni di rischio, rafforzando al contempo la tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Il D.Lgs. 115/2026 conferma così la progressiva estensione del sistema 231 a **fenomeni di criminalità complessa e socialmente sensibili**, imponendo agli enti un **approccio sempre più attento non solo alla regolarità formale, ma anche alla prevenzione sostanziale** di condotte di Terze Parti che possono alimentare gravi forme di sfruttamento.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi **Osservatorio 231**

OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it